

Codice DB1404

D.D. 13 giugno 2011, n. 1524

Alluvione primavera-estate 2002. Ordinanza del Ministero degli Interni n. 3237 del 12.08.2002 - Comune di Santa Vittoria d'Alba - Lavori di messa in sicurezza diramazione fiume Tanaro a valle del ponte di Pollenzo - Autorizzazione alla variazione di soggetto attuatore.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di autorizzare per le motivazioni espresse in premessa, la variazione del soggetto attuatore degli interventi, di cui all'Allegato al presente atto, finanziati con i fondi dell'alluvione 2002 dal Comune di Santa Vittoria d'Alba al Consorzio Irriguo di 2° grado "Tanaro albese – Langhe Albesi".

2) Di ritenere opportuno che i vari contributi, di cui all'Allegato, parte integrante del presente atto, concessi dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economia Montana e Foreste a seguito dell'alluvione primavera-estate 2002 confluiscono nel progetto generale di sistemazione del nodo idraulico denominato "Interventi urgenti per il ripristino delle opere di derivazione del canale di Santa Vittoria dal fiume Tanaro dei comuni di Santa Vittoria d'Alba e Verduno danneggiate dall'alluvione del 26-28 aprile 2009", dato atto del consequenziale aggravamento della situazione anche a seguito dell'evento dell'aprile 2009.

3) La suddetta variazione non richiede alcuna variazione degli impegni di spesa precedentemente assunti.

Il Dirigente
Andrea Tealdi

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Contratto relativo all'affidamento di un servizio complementare, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, al servizio di Assistenza Tecnica al POR FSE Ob. 2 "competitività regionale e occupazione" 2007-2013 (contratto rep. n.13574 del 04/07/2008) per la realizzazione di un servizio avente ad oggetto il supporto all'attuazione, alla gestione, al controllo e alla qualificazione degli interventi del piano provinciale Fondo Regionale Disabili della Provincia di Torino.

Importo: € 496.800,00 (IVA compresa)

PREMESSO CHE

con Determinazione n.del.....della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, è stata autorizzata la stipula del presente contratto;

TRA

la **Regione Piemonte** (omissis) rappresentata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/08, dal Direttore della Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, Dott.ssa Paola Casagrande (omissis), domiciliata ai fini del presente atto presso la sede della Direzione medesima in Torino – Via Magenta, 12, di seguito denominata "Committente";

E

la **Società Dispositivi Tecniche Metodologie** S.r.l. (omissis) con sede legale in Torino, via Urbano Rattazzi, 11, rappresentata dal Sig. Diego Fea, (omissis), in qualità di legale rappresentante della Società e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società medesima, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Torino al numero 08178810019, a quanto infra autorizzato in forza di procura conferita in data 23-06-2008 mediante atto a rogito notaio Marcello Rebuffo, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, la quale interviene nel presente contratto in proprio e quale capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, con "PricewaterhouseCoopers Advisory" S.r.l. con sede a Milano, via Monte Rosa, 91 e "Solco" S.r.l., con sede a Roma, viale Castrense, 8, e di seguito denominata "Appaltatore",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO

Il Committente, affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione di servizi complementari di assistenze tecnica aventi ad oggetto il supporto all'attuazione, alla gestione, al controllo e alla qualificazione degli interventi del Piano Provinciale Fondo Regionale Disabili della Provincia di Torino, di cui alla procedura negoziata prot. n. 18168/DB15.00 del 22/04/2011.

Il servizio di assistenza è svolto attraverso lo sviluppo di una programmazione integrata delle politiche del Fondo Regionale e del Fondo Nazionale Disabili con le politiche attive del lavoro del POR FSE 2007-2013, mediante l'attivazione di azioni di assistenza tecnica finalizzate alla gestione unitaria delle politiche e alla qualificazione degli interventi del Fondo Regionale Disabili

ART. 2

ATTIVITA'

Il servizio di cui all'art. 1, si svolge attraverso le seguenti attività:

Area di attività A - Assistenza Tecnica all'attuazione, gestione e controllo del Piano Provinciale Fondo Regionale Disabili della Provincia di Torino:

- accompagnamento alla predisposizione della documentazione strumentale alla programmazione annuale e pluriennale delle attività previste dal Piano, coerentemente con la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
- supporto alla definizione degli strumenti tecnici e giuridici (bandi di gara, capitolati, avvisi pubblici, disposizioni di dettaglio, modulistica, reporting, ...) per l'attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati;
- supporto alla predisposizione e aggiornamento dei protocolli di intesa, accordi di programma, convenzioni con altri Enti, pubblici e privati, finalizzate all'attuazione degli interventi;
- supporto all'attuazione di specifici interventi, da attuarsi in integrazione con altri programmi/fondi previsti dai documenti di programmazione provinciale delle politiche del lavoro;
- assistenza tecnica giuridica, amministrativa, economica in relazione alla gestione del Piano provinciale Fondo Regionale Disabili e delle attività necessarie per la determinazione e l'assegnazione delle provvidenze previste dal Fondo Nazionale Disabili;

- supporto alla definizione di strumenti tecnici, giuridici, organizzativi e metodologici per l'attuazione dei sistemi di controllo;
- supporto al controllo, monitoraggio, analisi e ottimizzazione delle procedure di gestione e rendicontazione dei progetti finanziati dal Fondo Regionale Disabili e Fondo Nazionale Disabili;

Area di attività B - Supporto alla qualificazione degli interventi a favore dei disabili attivati dalla Provincia di Torino:

- analisi implementativa degli interventi del Piano provinciale Fondo regionale disabili;
- sviluppo allo svolgimento di un'attività di benchmarking;
- accompagnamento degli interventi rivolti a disabili over 45.

ART. 3

DURATA DEL CONTRATTO

Tutte le attività oggetto del presente contratto saranno espletate con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre 2012 e comunque non oltre 18 mesi dalla data di stipula.

ART. 4

PREVISIONE FINANZIARIA

Il servizio è affidato a fronte di una somma totale pari ad Euro 496.800,00 (IVA compresa).

ART. 5

EROGAZIONE FINANZIARIA

La somma di Euro 496.800,00 (IVA compresa), sarà liquidata all'Appaltatore dalla Provincia di Torino con le seguenti modalità:

- 10% del valore del contratto, entro 20 giorni dalla sottoscrizione del contratto, a fronte della presentazione del Piano di lavoro del servizio;
- rate posticipate bimestrali sulla base di stati di avanzamento (S.A.L) a seguito di presentazione di regolare fattura e di una relazione delle attività svolte (attività, giornate realizzate, n. risorse professionali impegnate, spese sostenute, ecc.);
- il saldo pari al 10% dell'importo contrattuale, al termine di tutte le attività previste a seguito di presentazione di regolare fattura e di una relazione finale, in cui l'Appaltatore dia conto del percorso tecnico realizzato, degli esiti conseguiti, delle risorse umane impiegate e delle giornate/persona effettivamente utilizzate.

Ciascuna fattura, unitamente alla documentazione prevista, dovrà essere sottoposta al Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito denominato D.E.C.) al fine di acquisire il visto riguardante

la corretta esecuzione del contratto. Il D.E.C. provvede alla trasmissione delle fatture alla Provincia di Torino la quale, previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) presso gli Enti competenti, provvederà al pagamento della stessa entro i 90 giorni successivi dal ricevimento.

Nel caso in cui la fattura risulti non regolare, o non completa della documentazione obbligatoria o il parere del D.E.C. non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste al successivo art. 6 , i termini di pagamento si intendono sospesi.

ART. 6

OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' FINANZIARIA

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente e alla Provincia di Torino gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000.

La Provincia di Torino non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati sopra indicati. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La Committente risolverà il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010.

L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente e alla Provincia di Torino, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla Committente e alla Provincia di Torino i dati relativi ai conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della citata Legge, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

ART. 7 PENALI

La Committente, a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva di applicare penali in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali circa: la qualità dei servizi prestati, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'Appaltatore.

Le azioni sanzionabili sono:

- a) inadempienze di carattere temporale: non rispetto dei tempi previsti, mancato rispetto dei tempi di adeguamento alle prescrizioni della Committente e/o della Provincia di Torino;
- b) inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione, o erogazione qualitativamente difforme ai servizi indicati nell'offerta, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dalla Committente;
- c) inadempienze di carattere quantitativo: mancato rispetto degli obiettivi quantitativi indicati nell'offerta;
- d) inadempienze relative al dovere di riservatezza.

Al verificarsi di tali circostanze la Committente, a mezzo di lettera raccomandata A/R, intimerà l'Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali contro deduzioni dell'Appaltatore, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

L'ammontare delle singole sanzioni è compreso tra € 250,00 e il 15% dell'importo contrattuale, rapportato alla gravità dell'inadempienza e al danno.

ART. 8

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE

La Committente potrà chiedere, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività dell'Appaltatore;
- c) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- d) interruzione non motivata del servizio;

- e) mancato adeguamento alle prescrizioni imposte dalla Regione Piemonte a seguito della comminazione di 3 sanzioni pecuniarie o qualora le sanzioni pecuniarie comminate superino il 15% dell'importo contrattuale;
- f) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme;
- g) violazione del dovere di riservatezza;
- h) inosservanza delle disposizioni relative al subappalto;
- i) inosservanza del divieto di cessione del contratto.

Nei casi sopra indicati l'incarico sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto il Committente ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Appaltatore. possa dar luogo.

In caso di risoluzione del contratto, all'Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione.

A seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, la Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determina di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto. L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

La Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere di diritto il contratto al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'Appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.

In tal caso l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo.

ART. 9

RINVIO

Per ogni altro aspetto contrattuale si applica quanto previsto dal contratto Rep. 13574 del 04/07/2008 e dalle disposizioni contenute nei documenti e nelle norme ivi richiamante che l'Appaltatore ha dichiarato di conoscere ed accettare.

ART. 10
REGISTRAZIONE

Le spese dei bolli relativi alla registrazione del presente contratto sono a carico dell'Appaltatore.

ART. 11
DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto aggiuntivo letto ed accettato nella sua integrità dalle parte contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce e a margine di ciascun foglio a norma di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

Regione Piemonte
Il Direttore Regionale
Istruzione, Formazione Professionale
e Lavoro
Paola Casagrande

.....

Società Dispositivi Tecniche Metodologie S.r.l
Il legale rappresentante
Diego Fea

.....